



# COMUNE DI BRONTE

Prov. di Catania

ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 24/5/2016

**OGGETTO:** Comunicazione decesso di n°2 ovini in allevamento. Distruzione carcassa Reg. CE 1069/2009. –Profilassi TSE – Reg.CE 999/2001. Del detentore/responsabile sig. Spitaleri Biagio nato a Catania il 19/02/1959 e residente a Bronte, in via cav. di Vittorio Veneto n° 18.

## IL SINDACO

**VISTA** la nota prot. n. 46229 del 02/05/2016, con la quale il servizio veterinario dell'ASP 3 di Catania distretto di Bronte, certifica di avere constatato il decesso, di un ovino, identificato con marca auricolare IT087000134231 bolo endoruminale non rilevato, di sesso F, nato il 15/09/2009 peso resti scheletrici circa 25 kg, di razza VLC, in c/da Maggiogrande, agro del comune di Bronte. Il secondo ovino è identificato con marca auricolare IT087000268971, con bolo endoruminale 0380087000268971 razza VLC, sesso M, nato il 01/08/2015, peso carcassa circa 50 kg; appartenente all'azienda zootecnica del responsabile/detentore sig. Spitaleri Biagio nato a Catania il 19/02/1959 e residente a Bronte, in via cav. di Vittorio Veneto n° 18, censita in anagrafe zootecnica di cui al D.P.R. 317/96 al codice aziendale IT009CT071, sita in c/da Maggiogrande, agro del Comune di Bronte.

La causa mortis dell'animale è dovuta presumibilmente a meteorismo addominale acuto e setticemia;

**RILEVATO** che con nota sopraccitata il servizio veterinario dell'ASP 3 di Catania, distretto di Bronte, invita codesto Comune a voler emettere apposita Ordinanza Sindacale, per procedere alla distruzione dei resti ossei delle carcasse, ai sensi del Regolamento CE n. 1069/2009 e 142/2011;

**VISTA** la disposizione prot. 10695 in data 15-05-2006 a firma del Direttore Generale di questo Ente;

**VISTO** l'esito dell'accertamento sui luoghi del locale Comando di P.M. di cui alla nota prot. Gen. n.14/16 del 04/05/2016 prot. V area n. 1684 del 10/05/2016;

**CONSIDERATO** che dal superiore accertamento è emerso che i resti ossei delle carcasse si trovano in zona non accessibile a mezzi idonei per il trasporto;

**CONSIDERATO** altresì, che il sito ove sono stati rinvenuti i resti ossei risulta sottoposto a vincolo idrogeologico;

**RILEVATO** che occorre procedere immediatamente alla distruzione dei suddetti resti ossei, è ritenuto doveroso provvedere in merito, con i poteri dell'Autorità Sanitaria locale ed in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti che in merito disciplinano la materia;

**VISTO** il Regolamento CE n. 1069/2009 e 142/2011;

**ORDINA**

Al sig. Spitaleri Biagio, sopra generalizzato, di procedere entro e non oltre due giorni dalla notifica della presente ordinanza, alla distruzione dei resti ossei sopra identificati, previa combustione e sotterramento in loco ad una profondità tale da impedire il raggiungimento ad animali carnivori, mediante lo spargimento di opportuno disinfettante. Il sotterramento dovrà avvenire in presenza del personale del locale Comando di Polizia Municipale;

### AVVERTE

Che in caso di inottemperanza, entro i termini previsti e su segnalazione del servizio veterinario competente, si procederà d'Ufficio e le relative spese saranno poste a carico del contravventore.

### DISPONE

Che copia della presente venga notificata al detentore- responsabile sig. Spitaleri Biagio, al Servizio Veterinario dell'Azienda ASP 3 di Catania, distretto di Bronte, avente sede presso il comune di Randazzo, all'Ufficio Zootecnica ed al Comando di P.M. di questo Ente per i provvedimenti di competenza.



**IL SINDACO**  
Avv.to Graziano Calanna